



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCA PISTORELLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1348/2025

TIZIANO MASINI

CC – 24/09/2025

ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA

R.G.N. 16879/2025

CARLO RENOLDI

- Relatore -

GIANLUCA FRANCOLINI

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:



avverso l'ordinanza del 27/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.



## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 12 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo proposto da [REDACTED], all'epoca ristretto in esecuzione di una pena detentiva, avverso il decreto del Ministro della giustizia in data 5 gennaio 2023 con il quale era stato prorogato, per la durata di 2 anni, il regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen. Secondo il Collegio, la capacità di [REDACTED] di mantenere, ove ammesso al regime ordinario, i collegamenti con l'organizzazione criminale denominata [REDACTED], doveva ritenersi dimostrata a partire dal suo risalente inserimento, accertato con sentenze irrevocabili, nella famiglia mafiosa dell'[REDACTED], facente parte del mandamento di [REDACTED], con un importante ruolo nella gestione delle attività estorsive; dalla sottoposizione, con provvedimento del 5 aprile 2017, alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale nonché a quella patrimoniale della confisca di immobili e di altri beni per un valore di circa 30 milioni di euro; dall'attuale esistenza del sodalizio mafioso, desunta dalla confisca di prevenzione di immobili, rapporti finanziari e altri beni riconducibili a [REDACTED], ritenuto al vertice della famiglia dell'[REDACTED], gravemente indiziato del reato di associazione mafiosa e di diversi reati di intestazione fittizia commessi con l'aggravante di cui all'art. 416-*bis* cod. pen.; dall'assenza, nelle relazioni di sintesi, di indicazioni sull'avvio, da parte di [REDACTED], di un autentico processo di revisione critica.

1.1. Con sentenza n. 18925 in data 3 aprile 2024, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza, rilevando la mancata acquisizione degli elementi di prova indicati dalla Difesa e in particolare di alcuni atti posti a fondamento del decreto ministeriale, motivata con l'erroneo assunto secondo cui al Tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, sarebbe stato inibito il sindacato sulla correttezza dei dati riportati nelle relazioni della Procura nazionale antimafia, della Direzione distrettuale antimafia di Palermo e degli organi di polizia. Del pari, nonostante le allegazioni difensive, nessuna attenzione era stata prestata alle condizioni di salute del detenuto, astrattamente in grado di incidere sul pericolo di mantenere i collegamenti con l'esterno. Il provvedimento impugnato si era, nella sostanza, riportato al contenuto delle sentenze di condanna più risalenti, aveva considerato irrilevante l'esito di un giudizio penale ancora pendente e aveva attribuito decisiva rilevanza all'applicazione di misure di prevenzione riferite a soggetti diversi da [REDACTED]. Né esso aveva esplicitato le linee portanti del ragionamento circa l'attualità del pericolo di mantenimento dei contatti con l'organizzazione di appartenenza. Dunque, il giudizio prognostico riferito al periodo interessato dalla proroga appariva frutto di un mero automatismo e la motivazione doveva ritenersi apparente.



1.2. Con ordinanza in data 27 marzo 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha nuovamente rigettato il reclamo avverso il decreto di proroga proposto nell'interesse di [REDACTED], il quale, nelle more, ha concluso l'espiazione della pena detentiva e si trova ora internato nella Sezione - [REDACTED] circondariale di [REDACTED] in virtù dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Udine del 5 marzo 2025. Inoltre, il Collegio ha respinto il reclamo proposto con riferimento all'ulteriore decreto di proroga emesso dal Ministro della giustizia in data 26 dicembre 2024. Nel dettaglio, l'ordinanza, ribadendo quanto statuito dal Tribunale con provvedimento istruttorio del 19 settembre 2024, ha respinto la richiesta della Difesa di acquisire la documentazione indicata in una nota della D.I.A. e ha, invece, acquisito la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 30 settembre 2024, che ha affermato il ruolo direttivo di [REDACTED] nel mandamento di [REDACTED], condannandolo a 17 anni di reclusione nell'ambito del procedimento denominato "[REDACTED]"; la perizia medico-legale disposta nel procedimento dinanzi al Magistrato di sorveglianza di Udine, secondo cui non esiste un'incompatibilità tra le sue condizioni di salute e il regime detentivo; un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo (proc. n. 859/2019 RGNR); la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 20/2023 emessa nel proc. 7671/07 e i verbali di [REDACTED] ivi richiamati, oltre a due fermi di indiziati di delitto adottati nei confronti di [REDACTED] e altri il 4 febbraio 2025 e di [REDACTED] e altri il 4 febbraio 2025. Sulla base delle emergenze istruttorie, il Tribunale ha ricordato i gravi precedenti penali di [REDACTED] per reati commessi nell'ambito dell'associazione [REDACTED] al cui interno aveva assunto una posizione apicale, anche per la sua vicinanza ai [REDACTED] capi storici del mandamento di [REDACTED], del quale lo stesso [REDACTED] era stato reggente. Inoltre, l'ordinanza ha evidenziato la vitalità dell'organizzazione criminale di provenienza, avendo il Ministero dell'Interno riferito, con nota del 13 settembre 2024, di operazioni compiute, nel corso del 2023 e del 2024, nei confronti di esponenti dei mandamenti palermitani di [REDACTED] di [REDACTED] e di [REDACTED] per associazione di stampo mafioso, detenzione illegale di armi e detenzione al fine di spaccio di stupefacenti; avendo il decreto del 4 febbraio 2025 disposto il fermo di [REDACTED] e di altre 33 persone per associazione per delinquere di stampo mafioso relativamente alla "famiglia" di [REDACTED] compresa nel mandamento di [REDACTED], dal gennaio 2019 e dal 2022 alla data odierna, nonché per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, da luglio 2021 a gennaio 2023. Coinvolgimento di esponenti di [REDACTED] di [REDACTED] e [REDACTED] che è stato ritenuto rilevante in rapporto al tentativo di ricostituzione della Commissione provinciale di [REDACTED] dal 2018, in cui [REDACTED] si ritiene avrebbe potuto rivestire un ruolo di rilievo.



Infine, sul versante dell'osservazione della personalità, è stato sottolineato che [REDACTED] ritiene di essere stato ingiustamente condannato in base alle dichiarazioni di [REDACTED], non emergendo, dunque, una sua significativa revisione critica rispetto al passato deviante né elementi indicativi di un distacco dall'associazione mafiosa, al cui interno egli ha rivestito un ruolo direttivo sino al 2014, venendo condannato a 17 anni di reclusione con sentenza del 30 settembre 2024, non definitiva. Alla luce di tali emergenze, il Tribunale ha, dunque, ritenuto che il decreto di proroga sia stato sufficientemente motivato, emergendo elementi indicativi dell'elevato spessore criminale del detenuto, desunti dalla molteplicità e gravità dei precedenti penali, dalla protrazione delle condotte di direzione del sodalizio dal 2008 fino al 2016 e, quindi, dopo due anni dall'arresto. Inoltre, secondo il Collegio di merito la capacità di mantenere collegamenti con gli affiliati in libertà non potrebbe essere incisa dall'attuale situazione clinica del detenuto.

2. [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede rescissoria per il tramite del Difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione *ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.*, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41-*bis* Ord. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *b)* ed *e)*, cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata abbia, in parte, riproposto i medesimi argomenti dell'ordinanza annullata, costruendo nuovamente, con riguardo agli atti istruttori asseritamente nuovi, una motivazione priva della doverosa attualizzazione degli indicatori di pericolosità richiesti dalla norma penitenziaria. In particolare, il ricorso censura la statuizione con cui il Tribunale ha respinto le richieste istruttorie finalizzate a rendere conoscibile il contenuto degli atti posti a fondamento dei due decreti ministeriali, sull'errato argomento secondo cui si tratterebbe di documentazione risalente nel tempo; né potrebbe sostenersi che spetterebbe alla difesa del detenuto provvedere all'acquisizione degli atti istruttori *de quibus*, tesi già sconfessata dalla sentenza di annullamento, che aveva censurato il rigetto della "richiesta difensiva di acquisire alcuni atti, facenti parte del materiale probatorio posto a fondamento del decreto ministeriale oggetto del reclamo". In particolare, con riguardo al decreto di proroga del dicembre 2024, si evidenzia come la richiesta riguardasse l'acquisizione di atti recenti, rilevanti per la dimostrazione dell'attuale operatività della famiglia mafiosa. Quanto poi all'affermazione, riportata a pag. 5, secondo cui [REDACTED] sarebbe "attualmente riconosciuto come elemento di vertice della organizzazione [REDACTED] nel mandamento di [REDACTED] di [REDACTED]", essa si fonderebbe su un decreto di fermo emesso nei confronti degli appartenenti a un mandamento diverso da quello di



■ sicché, ancora una volta, il Tribunale non avrebbe esplicitato le linee portanti del ragionamento seguito. Né potrebbe sostenersi che ■ abbia mantenuto il ruolo di vertice fino al 2016 “e quindi persino in costanza di detenzione”, posto che la condotta partecipativa di cui alla recente condanna, non ancora definitiva, gli sarebbe stata contestata sino al dicembre 2014.

Sotto altro profilo, l'ordinanza avrebbe pretermesso le positive emergenze dell'attuale situazione dell'internato, caratterizzata, secondo quanto rilevato dal Magistrato di sorveglianza di Udine in sede di proroga della misura della casa di lavoro, dal rispetto delle regole e dal corretto comportamento, dall'assenza di trattenimenti di corrispondenza e di contenuti di rilievo investigativo nei colloqui con i familiari; dalla disponibilità ad aprirsi con gli operatori penitenziari su alcune circostanze del passato; dall'assenza di comportamenti o dialoghi sospetti all'interno della ■ con i componenti del gruppo di socialità; dall'assenza di segnalazioni circa le attuali frequentazioni del figlio; dalle precarie condizioni di salute, che ne hanno reso necessario il trasferimento presso un istituto penitenziario dotato di S.A.I.

Dunque, la motivazione sarebbe apparente mancando l'analisi dell'attuale operatività del mandamento di ■ posto che i decreti di fermo richiamati dal Collegio sarebbero relativi a mandamenti diversi, senza indicarsi il legame di tali evenienze con l'internato. Anche in considerazione della decisione del Magistrato di sorveglianza di Udine, che aveva disposto un alleggerimento delle prescrizioni della misura di sicurezza, sarebbe stato necessario uno sforzo motivazionale diverso sul rischio di riprendere contatti con l'esterno, senza affermazioni di mero stile, non essendo sopravvenuti elementi idonei a rappresentare la necessità di mantenere in vita le restrizioni al regime ordinario.

3. In data 25 luglio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Nel delineare i tratti della motivazione apparente resa con il provvedimento annullato, la sentenza rescindente aveva sottolineato, tra gli altri aspetti, la circostanza che il Tribunale di sorveglianza non avesse acquisito taluni elementi di prova indicati dalla Difesa e, in particolare, alcuni atti istruttori che erano stati posti a fondamento del decreto ministeriale. In esito al giudizio di rinvio, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato non è stato in grado di emendare tale





mancanza, che, anzi, si rinviene anche con riferimento al provvedimento con cui è stata disposta l'ulteriore proroga del regime differenziato, intervenuto nelle more del giudizio di rinvio.

In proposito, va osservato che il Tribunale di sorveglianza ha giustificato la mancata acquisizione di tali atti istruttori osservando, innanzitutto, che il loro contenuto era stato, comunque, riportato nel decreto ministeriale. Tuttavia, dal provvedimento oggi impugnato non si comprende se e come tale verifica sia stata compiuta, posto che essa presuppone, sul piano logico, la disponibilità dell'atto da parte del Tribunale e che, ove essa vi fosse stata, la Difesa non potrebbe ovviamente dolersi della sua mancanza, posto che l'atto medesimo sarebbe presente nel fascicolo processuale, da cui invece manca.

Sotto altro aspetto, il Tribunale ha sottolineato come gli atti *de quibus* siano risalenti nel tempo e che, nelle more, sia stata acquisita ulteriore, corposa documentazione. Tale motivazione è, però, apparente.

Infatti, o si ammette che l'atto, in quanto risalente nel tempo, non sia rilevante per la decisione e la relativa motivazione e, allora, la sua acquisizione è effettivamente superflua; oppure, se esso viene indicato tra gli elementi istruttori che fondano la decisione, come avvenuto nella specie, non può che riconoscersi che il suo carattere risalente viene comunque attualizzato dal fatto che esso fornisce elementi conoscitivi significativi.

Ancora: il Tribunale ha evidenziato come il decreto di proroga riporti, pedissequamente, le note provenienti dalla Procura nazionale antimafia, dalla Direzione distrettuale antimafia competente, dal Ministero dell'interno e dall'Arma dei Carabinieri. Anche tale motivazione è, però, apparente, posto che se taluni atti sono citati come rilevanti per la decisione, il riferimento al contenuto di altri atti è logicamente pertinente solo se esso sia confermativo del contenuto degli atti mancanti; ciò che l'ordinanza parrebbe prospettare, ma senza però affermarlo chiaramente.

Infine, il Tribunale ha osservato che, in ogni caso, la richiesta istruttoria formulata dalla Difesa era generica e non sorretta da specifiche argomentazioni, essendo la stessa finalizzata soltanto ad acquisire conoscenza di una serie di operazioni che la Difesa avrebbe potuto conseguire *aliunde* per poi sollecitare il Tribunale ad attivare i propri poteri istruttori. Anche tale passaggio motivazionale è però apparente. Intanto, se si ammette che un atto sia stato utilizzato per la decisione, la richiesta di una parte di averne conoscenza appare pienamente legittima per poter saggiare la tenuta della decisione, non essendo, dunque, necessario argomentare ulteriormente in ordine alla sua rilevanza. Sotto altro profilo, affermare che la Difesa avrebbe dovuto attivarsi per acquisire l'atto equivale a configurare un onere istruttorio privo di qualunque base legale, che, peraltro, rischierebbe di essere esteso senza alcun limite, posto che, così



argomentando, potrebbe affermarsi che la difesa sia sempre tenuta a procurarsi tutti gli atti del procedimento, appunto senza alcun limite, in violazione di un elementare diritto difensivo alla ostensione delle prove utilizzate per fondare il provvedimento reclamato.

3. Sotto altro aspetto, deve condividersi quanto osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria scritta in ordine al fatto che la perdurante operatività del mandamento di [REDACTED] di [REDACTED] è affermata, da un lato, a partire da una sentenza, quella del 30 settembre 2024 con cui la Corte d'appello di Palermo ha condannato [REDACTED] a 17 anni di reclusione, la quale, in realtà, riconosce la responsabilità di [REDACTED] fino al dicembre 2014; e, dall'altro lato, che le operazioni antimafia citate nel provvedimento impugnato fanno riferimento a famiglie e mandamenti diversi rispetto a quello di appartenenza del ricorrente, senza spiegare quale sia il collegamento tra dette operazioni e il contesto criminale di provenienza di [REDACTED]. Ciò che, in definitiva, rende incerta, sul piano logico, la base del giudizio del Tribunale di sorveglianza, secondo cui l'acquisizione degli atti richiesti dalla Difesa sarebbe stata resa superflua da significative evenienze istruttorie, che tali però non parrebbero.

Né, come già osservato in sede di primo annullamento, è stato approfondito il profilo dell'incidenza del grave quadro patologico da cui l'internato è affetto (con diagnosi di una grave forma di vasculopatia arteriosclerotica polidistrettuale con danni d'organo a livello miocardico e cerebrale) rispetto alla sua capacità criminale e alla perdurante pericolosità. Infatti, il Tribunale di sorveglianza ha dato atto, per un verso, della compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione in carcere (giudizio che, ovviamente, ha una valenza e un significato differenti, riguardando un profilo del tutto diverso); e, per altro verso, ha escluso tale incidenza senza però offrire alcuna spiegazione delle ragioni della relativa valutazione.

4. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma.

### **P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso in data 24 settembre 2025

Il Consigliere estensore  
Carlo Renoldi

Il Presidente  
Luca Pistorelli

